



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

(Emendamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo 2024)

Art. 1

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto, emanato almeno sessanta giorni prima delle elezioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di cessazione anticipata della carica, le elezioni sono indette dal Direttore uscente (o, in sua assenza o impedimento, dal Direttore vicario) entro sessanta giorni dalla cessazione.
3. Le elezioni possono essere svolte in presenza o in modalità telematica. La decisione sulla modalità adottata è demandata al Consiglio di Amministrazione. In caso di elezioni in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione delibera anche in merito alla piattaforma da utilizzare.

Art. 2

(Elettorato attivo)

1. Ai sensi dell'art. 15, punto 1, lettera f) dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore è riservato al personale docente in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica "*Ottorino Respighi*" di Latina, di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 28.02.2003 n. 132:
 - a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b. con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
 - c. con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo on line del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Art. 3

(Elettorato passivo e presentazione delle candidature)

1. Possono concorrere all'elezione per il Direttore del Conservatorio Statale di Musica "*Ottorino Respighi*" di Latina i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:
 - a. avere un'anzianità di servizio di almeno dieci anni nel ruolo di appartenenza, purché in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - b. non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - c. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - d. non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo decennio.
2. I docenti interessati in possesso dei requisiti di eleggibilità devono presentare la propria candidatura in forma scritta al Direttore Amministrativo, a pena di decadenza, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni del Direttore tramite spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale). La candidatura deve essere corredata di programma e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti. La candidatura può essere ritirata fino a 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo. Del ritiro deve essere data adeguata pubblicità.
3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo artt. 4 e 8.
4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 4

(Commissione elettorale nelle elezioni in presenza)

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, designata dal Collegio dei docenti e nominata dal Direttore con apposito decreto.
2. La Commissione elettorale è costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti scelti fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.
3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio, nominando il Presidente ed il Segretario.
4. Il Presidente ed il Segretario della Commissione elettorale svolgeranno, altresì, le medesime funzioni nella Commissione di Seggio.
5. Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
6. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
7. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento;
 - c. pubblica l'elenco dei candidati all'albo online del Conservatorio entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
 - d. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;

- e. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo;
 - f. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - g. assicura il funzionamento del seggio;
 - h. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - i. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
8. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
 9. Nessuno dei docenti componenti la Commissione elettorale può presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.

Art. 5 **(Modalità di voto nelle elezioni in presenza)**

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Le elezioni si svolgono nell'ambito di un giorno lavorativo. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale.
4. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando nome e cognome di un unico candidato.
5. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna.
6. La scheda è considerata bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
7. La scheda è considerata nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
8. Il voto è considerato nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
9. Le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
10. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Art. 6 **(Operazioni di voto nelle elezioni in presenza)**

1. L'elezione si svolge in un primo turno di votazione e un eventuale secondo turno di ballottaggio, nei giorni e nelle ore che saranno indicati dal decreto di indizione delle elezioni.
2. Risulta eletto al primo turno il candidato che nel corso delle votazioni riporti un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale, arrotondato al numero intero superiore. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale quorum si procede ad un secondo turno di votazione.
3. Al secondo turno accedono i due candidati che abbiano ottenuto al primo turno il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità tra il secondo e il terzo candidato al primo turno, accede al secondo turno il candidato con la maggior anzianità nel ruolo, e a parità anche di questa, il candidato con la maggiore età anagrafica. Risulta eletto al secondo turno il candidato che ottenga la maggioranza dei voti; in caso di parità tra i due candidati, prevale il candidato con la maggior anzianità nel ruolo, e a parità anche di questa, il candidato con la maggiore età anagrafica.
4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti. In caso di rinun-

cia di uno dei candidati al secondo turno di ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti. Qualora vi sia un'unica candidatura nel secondo turno di ballottaggio, il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.

5. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

Art. 7

(Operazioni di spoglio nelle elezioni in presenza)

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del turno di votazione. Al termine delle operazioni di spoglio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di spoglio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione.
2. Il verbale di spoglio è affisso all'albo al termine delle operazioni.

Art. 8

(Commissione elettorale nelle elezioni telematiche)

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con apposito decreto.
2. La Commissione elettorale è costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.
3. La Commissione elettorale nomina il Presidente ed il Segretario.
4. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
5. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento;
 - c. pubblica l'elenco dei candidati all'albo del Conservatorio entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
 - d. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - e. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo;
 - f. verifica la corretta trasmissione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo ai gestori della piattaforma telematica;
 - g. verifica il report della piattaforma riportante il risultato delle elezioni;
 - h. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
10. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
11. Nessuno dei docenti componenti la Commissione elettorale può presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.

Art. 9
(Modalità di voto nelle elezioni telematiche)

1. Il voto è personale, libero e segreto;
2. Le elezioni si svolgono nell'ambito di un giorno lavorativo. Il seggio elettorale virtuale rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
3. La piattaforma prescelta dovrà garantire, a ogni livello di competenza e operatività informatica, che sia impossibile accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
4. Verranno approntate adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
5. Il voto sarà acquisito in forma anonima;
6. La piattaforma prescelta dovrà garantire che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile né modificabile né revocabile;
7. La piattaforma prescelta dovrà consentire la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca). La scheda bianca non viene conteggiata tra i voti validamente espressi.
8. La piattaforma di cui al precedente comma 3 consente di procedere anche alle operazioni di spoglio, mantenendo i requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.
9. Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dal provvedimento di indizione delle elezioni, possono svolgersi tramite:
 - votazione elettronica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone);
 - votazione elettronica non da remoto, in mancanza della disponibilità di un dispositivo di proprietà e/o in uso personale, in locali appositamente individuati all'interno delle sedi del Conservatorio, dotati di postazioni informatiche e presidiati, durante le operazioni di voto, da personale incaricato.

Art. 10
(Operazioni di voto nella elezione telematica)

1. Prima dell'avvio della votazione, verrà comunicato agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.
2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.
3. L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali personali.
4. Il voto è personale e segreto e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità soprarichiamate.
5. L'elezione si svolge in un primo turno di votazione e un eventuale secondo turno di ballottaggio, nei giorni e nelle ore che saranno indicati dal decreto di indizione delle elezioni. Ciascun turno si svolge a scrutinio segreto su scheda informatica che riporta i nomi dei candidati.
6. Al primo turno risulta eletto il candidato che ottenga un numero di voti non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale, arrotondato al numero intero superiore. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale quorum si procede ad un secondo turno di votazione.
7. Al secondo turno accedono i due candidati che abbiano ottenuto al primo turno il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità tra il secondo e il terzo candidato al primo turno, accede al secondo turno il candidato con la maggior anzianità nel ruolo, e a parità

anche di questa, il candidato con la maggiore età anagrafica. Risulta eletto al secondo turno il candidato che ottenga la maggioranza dei voti; in caso di parità tra i due candidati, prevale il candidato con la maggior anzianità nel ruolo, e a parità anche di questa, il candidato con la maggiore età anagrafica.

8. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti. In caso di rinuncia di uno dei candidati al secondo turno di ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti. Qualora vi sia un'unica candidatura nel turno di ballottaggio, il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.

9. Le operazioni di voto saranno gestite e garantite dal sistema della piattaforma di votazione telematica e coordinate dall'addetto informatico interno al Conservatorio.

10. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

Art. 11 **(Operazioni di scrutinio) elezione telematica**

1. Al termine delle operazioni di voto il sistema informatico provvede allo scrutinio dei voti espressi e genera automaticamente i risultati, i quali sono immediatamente consegnati al Presidente della Commissione elettorale.

Art. 12 **(Normativa di rinvio)**

Per quanto non strettamente riportato nel presente Regolamento rispetto alle modalità telematiche di svolgimento delle votazioni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari in materia e dal decreto di indizione delle procedure elettorali.

Art. 13 **(Ricorsi)**

1. Trascorsi cinque giorni lavorativi dall'affissione del risultato delle elezioni all'Albo online senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Art. 14 **(Pubblicazione dei risultati delle elezioni)**

1. Al termine delle suddette operazioni elettorali, il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo online dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.

Art. 15 **(Nomina del Direttore)**

1. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Art. 16 **(Decadenza)**

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Art. 17
(Norme finali)

1. Il presente Regolamento farà parte integrante del “Regolamento generale” di cui all’Articolo 9 dello Statuto.
2. Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.